



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

CALENDARIO ITTICO 2008

(Approvato con Disposizione dirigenziale prot. num. 18431/1/2008 del 10 marzo 2008)

Esercizio della pesca nelle acque interne (L.R. N. 23/78)

- E' consentito a tutti coloro che siano in possesso della licenza di pesca in corso di validità ed in regola con gli adempimenti previsti dalle norme regionali.
- Nelle zone classificate "D", i pescatori che intendono esercitare la pesca devono munirsi del tesserino regionale di pesca controllata per la registrazione delle catture di salmonidi e timallidi. (Del. Reg. N. 336/94)

Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca (R.R. 16.08.1993 N. 29)

1 Pesca nelle zone classificate "A".

E' consentita con l'uso dei seguenti attrezzi e modalità:

- a) da 1 a 3 canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di mt. 10, e ciascuna armata con non più di 3 ami;
- b) 1 bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10. Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;
- c) 1 mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8;
- d) 1 lenza a mano, con 1 o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;
- e) bilancia con lato max della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra;
- f) dirindana o piacentina: (rete a bilancia montata su natante);
- g) bilancione fisso: previa autorizzazione della Provincia.

2 Pesca nelle zone classificate "B":

- a) da 1 a 3 canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di 3 ami, collocate entro uno spazio di mt. 10;
- b) 1 bilancella con lato massimo della rete di mt. 1,50 montata su un palo di manovra la cui lunghezza non può superare i mt. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10; Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare ed intorbidire l'acqua. E' inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. E' proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.
- c) 1 mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8;
- d) da 1 a 3 lenze a mano, con non più di 3 ami ciascuna;

3 Pesca nelle zone classificate "C":

Ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con 1 canna armata con amo, con o senza mulinello. E' consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di 3 ami.

4 Pesca nelle zone classificate "D":

E' consentito l'uso di:

- a) 1 canna con o senza mulinello, munita di non più di 1 amo, usata con esca naturale o artificiale;
- b) 1 canna con o senza mulinello, munita di non più di 3 ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera);
- c) una canna con mulinello munita di 1 ancoretta usata con esca "artificiale".

Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone, ed è vietato ogni tipo di pasturazione.

5 Pesca nelle "acque di bonifica"

Valgono i medesimi regolamenti previsti per le zone omogenee, B e C. L'uso degli attrezzi è consentito solo da riva e con i piedi all'asciutto. La pesca da natante è vietata.

6 **Carp-fishing** (Delibera di Giunta provinciale n.158 del 12/06/2007)

La pesca notturna alla Carpa (*Cyprinus carpio*) con il sistema del Carp-fishing è consentita, senza limite di orario, solo nelle acque di ZONA "B" e in particolare solo ed esclusivamente nel Canale Derivatore (conosciuto anche come Cavo Fiuma), nel tratto che va dal Ponte Pescatori ai Torrioni e nell'Allacciante Cartoccio dal bacino Cartoccio ai Torrioni. Per le modalità di pesca si fa riferimento alla Delibera n.158/2007

Periodi di pesca (R.R. n. 29/1993)

- Nelle zone classificate "D" è **vietato** l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso **tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo**.
- In tutte le acque interne provinciali è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche, di crostacei e di anfibi nei periodi sotto riportati.

SPECIE ITTICA	PERIODO DI DIVIETO (GIORNO/MESE)
Barbo (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	1/4 - 31/5
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15/5 - 30/6
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus cabeda</i>)	15/3 - 30/6
Cheppia o Alosa (<i>Alosa fallax</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Gambero di fiume (<i>Austropotmobius italicus</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Ghiozzo padano (<i>Padogobius martensii</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Granchio di fiume (<i>Potamon fluviatile</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Lasca (<i>Chondrostoma genei</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	15/12 - 15/5
Persico reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1/4 - 31/5
Rane verdi (<i>Rana sp.</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	1/1 - 31/12
Scazzone (<i>Cottus gobio</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Storione cobice (<i>Acipenser naccarii</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Storione ladano (<i>Huso huso</i>)	1/1 - 31/12 a tempo indeterminato
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	1/10 - 31/5
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	15/5 - 30/6
Trota fario (<i>Salmo "trutta" trutta</i>)	tra le ore 19 della prima domenica di ottobre e le ore 5 dell'ultima domenica di marzo
Vairone (<i>Leuciscus souffia</i>)	15/3 - 30/6

- le specie ittiche non menzionate in tabella non godono di alcun periodo di divieto di pesca -

Divieti (Art. 17 L.R. N. 11/93)

Sono vietate:

- a. la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate;
- b. la pesca con sostanze esplosive, tossiche, inquinanti ed anestetiche o con l'impiego della corrente elettrica;
- c. la pesca con attrezzi diversi da quelli autorizzati o con mezzi aventi misure o usati con modalità non consentite;
- d. la pesca con l'ausilio di fonti luminose, ad esclusione del galleggiante luminoso e delle piccole luci di servizio purché non servano in alcun modo quale richiamo per il pesce;
- e. la pesca e la pasturazione con sangue ovvero con miscele contenenti sangue;
- f. la pesca con la disponibilità di esche, o pasture pronte all'uso, superiore o diversa da quelle consentite;
- g. la pesca o comunque la collocazione di reti od altri attrezzi, ad esclusione della canna e della lenza a mano, a meno di quaranta metri a monte e a valle da passaggi di risalita per i pesci, da griglie o da strutture simili, dalle macchine idrauliche, dalle cascate, a monte ed a valle dei mulini e dalle opere di difesa dei ponti e dalle dighe di sbarramento;
- h. la pesca a strappo con canna o lenza a mano armate di ancoretta anche se priva di esca.

E' fatto altresì divieto, per la salvaguardia della integrità dell'ambiente, di abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze o di immettere rifiuti nelle acque.

Orari di esercizio della pesca (D.G.R. N. 3544/93)

L'esercizio della pesca nelle acque interne delle zone classificate "A" non è soggetto a limitazione di orario. Nelle acque di altra categoria, fermi restando gli specifici periodi di divieto, la pesca è consentita secondo gli orari sotto indicati:

- a) dal 1 gennaio al 28 febbraio: dalle ore 7 alle ore 18;
- b) dal 1 marzo al 30 aprile: dalle ore 5 alle ore 19;
- c) dal 1 maggio al 31 maggio: dalle ore 4 alle ore 20;
- d) dal 1 giugno al 31 agosto: dalle ore 4 alle ore 21;
- e) dal 1 settembre al 31 ottobre: dalle ore 5 alle ore 19;
- f) dal 1 novembre al 31 dicembre: dalle ore 7 alle ore 18.

Durante il periodo in cui vige l'ora legale, devono essere effettuati gli spostamenti di orario stabiliti dalla legge istitutiva.

Per la sola pesca dell'Anguilla e del Pescegatto, consentita esclusivamente con l'uso della canna, nei tratti dei corsi d'acqua compresi nelle zone "B" e nelle acque di bonifica, il termine della giornata di pesca è stabilito alle ore 24.

Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pescegatto è vietata la detenzione di altre specie ittiche ad esclusione di quelle utilizzate come esca e delle specie alloctone.

Misure minime per i pesci di cui è consentita la cattura (D.G.R. N. 3544/93)

- In tutte le acque provinciali è vietata la detenzione di esemplari di fauna ittica con lunghezza totale in cm inferiore a quella sotto indicata(*)

SPECIE ITTICA	MISURA MINIMA (cm)
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	30
Barbo comune (<i>Barbus barbus</i>)	16
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	Divieto di pesca
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	30
Cavedano (<i>Leuciscus cephalus</i>)	16
Cefalo (<i>Mugil chepalus</i>)	20
Cheppia (<i>Alosa fallax</i>)	Divieto di pesca
Go (<i>Gobius ophiocephalus</i>)	12
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	60
Muggini (<i>Liza ramada, Liza saliens, Liza aurata, Chelon labrosus</i>)	20
Orata (<i>Sparus auratus</i>)	24
Passera pianuzza (<i>Platichthys flesus luscus</i>)	12
Persico trota (<i>Micropterus salmoides</i>)	16
Persico Reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	16
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	18
Salmerino alpino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	25
Spigola o branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	27
Temolo (<i>Thymallus thymallus</i>)	28
Tinca (<i>Tinca tinca</i>)	30
Trota fario (<i>Salmo "trutta" trutta</i>)	22 cm; 24 o 25 cm nelle ZRSP della zona "D"; 30 cm nella "Zona Trofeo" del Fiume Secchia

le specie ittiche non menzionate in tabella non godono di misura minima

(*)La lunghezza dei pesci (LT = Lunghezza Totale in cm) è misurata dall'apice del muso a bocca chiusa, fino all'estremità del lobo più lungo della pinna caudale, oppure all'estremità della pinna caudale quando questa non presenta i due lobi.

- Gli esemplari catturati di misura inferiore a quella consentita, esclusi quelli delle specie alloctone, devono essere immediatamente rimessi in acqua con ogni cautela, procedendo altresì alla rescissione della lenza qualora la slamatura appaia pericolosa per la loro sopravvivenza.
- La rescissione della lenza è obbligatoria in caso di cattura di salmonidi.
- E' consentita la deroga alla rescissione della lenza nel caso di utilizzo di esca di tipo artificiale.
- E' vietata la reimmissione in acqua degli esemplari catturati appartenenti a specie alloctone.

Limiti quantitativi (D.G.R. N. 3544/93)

- La pesca ai salmonidi (Trota fario, ecc..) è limitata, nella giornata, a non più di 5 esemplari per pescatore.
- La pesca dei timallidi (Temolo) è limitata, nella giornata, a non più di 2 esemplari per pescatore.
- Ai fini statistici di controllo, le catture di salmonidi e di timallidi devono essere immediatamente annotate sull'apposito tesserino, che deve essere utilizzato nelle zone classificate "D" norma dell'art. 16, comma terzo della L.R. 11/93.
- Il pescatore sportivo non può comunque catturare giornalmente pesci in quantità superiore a quelle sottoindicate:
 - ZONA "A" Kg 7
 - ZONA "B" Kg 4 in tutte le acque
 - ZONA "C" e "D" Kg 3 (compresi i salmonidi e i timallidi)
- E' fatta deroga ai limiti predetti quando il peso viene superato a causa dell'ultimo esemplare catturato.
- Gli esemplari appartenenti a specie alloctone non concorrono alla formazione dei quantitativi sopraddetti.

Limite alla detenzione e all'uso di esche e pasture

- Il limite quantitativo di detenzione e di uso delle esche e delle pasture è fissato nelle quantità sotto indicate:
- **ZONA "A"** **Kg 7 nelle acque fluenti; kg 5 nelle acque di bonifica.**
- **ZONA "B"** **Kg 4 in tutte le acque.**
- **ZONA "C"** **Kg 1 in tutte le acque.**
- **ZONA "D"** **Nessuna pasturazione è consentita.**

N.B.: le disposizioni di seguito elencate non sostituiscono la normativa vigente, ma ne costituiscono una sintesi orientativa parziale.

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E FREGA (Z.R.F.) (Art. 12 L.R. n. 11/93)

Acque di categoria "A" e "B" e acque di bonifica

Comune di Novellara

- Canale allacciante Cartoccio, dal ponte Pascolone al ponte della strada Vittoria.

Comune di Campegine

- Canale di Risalita, dal ponte di via Volontari della Libertà allo sbarramento Saracchi;
- Canale di Risalita, dal Ponte di Via Casetto a monte, fino all'impianto di sollevamento del Bacino Valle Re.

Canali di scarico dei Fontanili di Corte Valle Re

- Nella Zona di Valle Re compresa fra l'Invergiaga, il Fossone Monsignore, l'Autostrada del Sole ed il Cavo Cava, è fatto divieto assoluto di pesca con qualsiasi attrezzo.

Comune di Rubiera

- Nelle Casse di Espansione del F. Secchia, in acque di categoria B, è vietata la pesca a tutte le specie ittiche lungo le sponde degli isolotti. Negli invasi a sud della ex strada camionabile è vietata la pesca oltre le boe di demarcazione poste a trenta metri dalla sponda;
- F. Secchia in acque di categoria B, all'altezza delle casse di espansione, da 50 metri a valle a 50 metri a monte della traversa, da 50 metri a valle a 50 metri a valle dal ponte dei Boccalotti e da 50 metri a valle del manufatto della ferrovia Milano-Bologna, a monte fino al metanodotto SNAM.

Acque di categoria "C" e "D":

Comune di Castellarano

- F. Secchia, da 100 m a valle a 50 m a monte del ponte della Veggia;
- F. Secchia, da 50 m a valle a 50 m a monte della diga di Castellarano;
- F. Secchia, località Ancora, da 100 m a valle dello sbarramento al ponte nuovo della tangenziale per Sassuolo.

Comune di S. Polo D'Enza

- Canale di S.Polo, dalla località Cornacchia a monte fino a S.Polo.

Comuni di Toano – Carpineti

- F. Secchia, dal ponte Colombaia a ponte Cavola.

Comune di Carpineti

- T. Tresinaro, dalla briglia sita in località "Lanterna" a ponte "Delle Vene".

Comune di Casina

- T. Crostolo, dal ponte sulla strada per Cologno al ponte in località La Bettola;
- Fosso della Culada, dalla foce nel T. Crostolo alle origini;

Comune di Vetto D'Enza

- Rio Tassarò, dal ponte sulla Strada Comunale "Scalucchia – Crovara" alle origini;
- Rio Volvota, dalla foce nel Rio Tassarò in località Mulinaccio, alle origini.

Comune di Castelnovo Monti

- Rio Spirola, dalla foce nel F. Secchia alle origini;
- Rio Maillò, dalla confluenza del Rio di Villaberza fino a 300 m a valle;
- Rio Villaberza, dalla confluenza con il Rio Maillò al ponte della strada comunale Castelnovo Monti – Villaberza in località Fontanabona.

Comune di Collagna

- Rio Acquabona, dalla foce nel fiume Secchia alle origini;
- Rio Barco, dalla foce nel F. Secchia alle origini;
- T. Riarbero in località Ferriere, da 50 metri a monte fino a 100 m a valle della scala di risalita;

Comune di Ligonchio

- Canale della Pedrina, dalla foce nel T. Ozola alle origini;
- Rio Ozoletta, dal ponte di Casalino alle origini;
- Rio Samagna, dalla foce nel Rio Ozoletta alle origini;
- Rio Guadarolo, dalla presa dell'Enel a monte fino alle origini;
- T. Ozola, dalla seconda briglia a valle del ponte della strada per la Bargetana, in località "Forcone", alle origini, compresi, gli affluenti ed il Lago della Bargetana.

Comune di Busana

- T. Talada (Rio Gorgone), dalla foce alle origini;
- T. Casalecchio (Rio Frassinèdolo), dalla foce nel T. Talada alle origini;

Comune di Ramiseto

- Rio Scuro, dalla foce nel T. Liocca alle origini.
- Rio Varvilla, dalla foce nel Rio Selettòle alle origini, affluenti compresi.

Comune di Villa Minozzo

- Fonti di Poiano, dalla foce nel F. Secchia alle sorgenti;
- T. Prampola, dal ponte Pioppa sulla S.P. per Civago alle origini;
- Rio Arati, dalla strada per Pianvallese alle origini;
- Rio Torlo, dal ponte della Segheria Abetina Reale alle origini;
- Rio Spezie, dalla confluenza con Rio Candia alle origini;
- Rio Rumale, dalla strada Roncofrapano – Civago alle origini;
- T. Dolo, 50 m a valle e 50 m a monte della scala di risalita in località ponte delle Volpi;
- T. Dolo, dal Ponte del Mulino a valle di Civago, a monte fino al Ponte di Sasso;
- Riaccio delle Forbici, dalla confluenza nel T. Dolo alle origini, affluenti compresi;
- Fosso Pra Gherardo, dalla confluenza nel Rio Lama alle origini.
- Torrente Lucola, dalla Strada Provinciale "Ligonchio-Villa Minozzo" alle origini.

ZONE DI PROTEZIONE INTEGRALE (Z.P.I.) (Art. 12 L.R. N. 11/93)

Acque categoria "C":

Comuni di Casina – Canossa

- T. Campola, dal ponte della strada di Votigno alle origini, affluenti compresi.

ZONE A REGIME SPECIALE DI PESCA (Z.R.S.P.) (Art. 13 L.R. n.11/93)

Acque di categoria "C":

- Nel bacino di **Gazzano Fontanaluccia** (Comune di Villa Minozzo) la pesca è consentita dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre
- Nel **T. Tresinaro** dal ponte della Chiesa di Viano alle sorgenti compreso gli affluenti (Comuni di Viano/Carpinetti/Baiso) e nel **T. Enza** dal ponte del Pomello alla confluenza con il T. Cedra, (Comuni di Vetto/Ramiseto), la pesca è consentita dall'ultima domenica di marzo alla prima domenica di ottobre, con il divieto di pasturazione, d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone.
- Nel **F. Secchia** da Ponte Gatta alla confluenza del Rio delle Fonti di Poiano (limite inferiore della zona D): pesca consentita tutto l'anno con obbligo del rilascio del pescato (**regime di pesca No Kill**). E' consentito l'utilizzo di amo/i singolo/i senza ardiglione o con ardiglione schiacciato, sia per le esche naturali che artificiali. Divieto di pasturazione, d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. E' possibile organizzare ed effettuare gare di pesca alla trota con immissione controllata di trote fario

Acque di categoria "D":

- Nel **T. Ozola** a monte della Presa ENEL della Centrale di Predare (affluenti compresi), fino alla seconda briglia sita a valle del ponte della strada per la Bargetana (a monte del Bacino di Presa Alta), Comune di Ligonchio, nel **T. Dolo** dal ponte di sasso della S.P. "Civago-Pian dei Lagotti" a monte fino alle origini (affluenti compresi) e nel **Rio Piella** dalla strada per Pian Vallese alle origini, Comune di Villa Minozzo è consentita la cattura e la detenzione, per giornata e per pescatore, di un massimo di tre trote di lunghezza non inferiore a cm 24 e l'impiego di amo/i singolo/i privati/i dell'ardiglione e/o con ardiglione schiacciato, sia per le esche naturali che artificiali (è fatta salva la possibilità di utilizzo di tre artificiali per lenza ed è vietato l'utilizzo dell'ancoretta)..
- nel **T. Liocca** (esclusa la Zona No Kill), nel T. Enza a monte della confluenza con il T. Liocca, fino alle origini è consentita la cattura e la detenzione, per giornata e per pescatore, di un massimo di tre trote di lunghezza non inferiore a cm 25 e l'impiego di amo singolo privato dell'ardiglione e/o con ardiglione schiacciato, sia per le esche naturali che artificiali. E' vietato l'utilizzo dell'ancoretta.
- Nel **Canale Cerretano**, nel tratto compreso tra il Lago del Cerreto e il Lago Pranda, affluenti compresi, la pesca è consentita dal 1° maggio fino alla prima domenica di ottobre. E' consentita la cattura e la detenzione di massimo cinque trote di 22 cm.

ZONE A RILASCIO OBBLIGATORIO "NO KILL" E PESCA CON SOLE ESCHE ARTIFICIALI IN ACQUE DI CATEGORIA "D"

- Nel **F. Secchia**, dalla S.P. Collagna-Vaglie a monte fino a Ponte Bosco (a valle della confluenza con il T. Biola);
- Nel **T. Ozola** nel tratto compreso tra la diga di Presa Alta e duecento metri a valle del ponte della S.P. Ligonchio-Villa Minozzo;
- Nel **T. Riarbero** dalla confluenza nel Secchia a monte fino a ponte Pietra (Comune di Collagna);
- Nel **T. Liocca**, dal ponte del Mulino di Cecciola fino al ponte della S.P. per il Passo del Lagastrello (Comune di Ramiseto);
- Nel **T. Enza** dalla confluenza, a monte, con il T. Cedra alla prima briglia a valle:

è obbligatorio il rilascio immediato del pescato, l'impiego delle sole esche artificiali (mosca e spinning), con amo singolo senza ardiglione e/o ardiglione schiacciato (è fatta salva la possibilità di utilizzo di tre artificiali per lenza ed è vietato l'utilizzo dell'ancoretta), la slamatura dei pesci effettuata in acqua e con mani bagnate. E' vietata inoltre la detenzione di fauna ittica;

ZONA "A TROFEO"

Nel Bacino idrografico del Fiume Secchia, posto a monte della "Zona No Kill" del Secchia e Rioarbero, in

Comune di Collagna, affluenti compresi, escluso il tratto del Canale Cerretano compreso tra il Lago del Cerreto e il Lago Pranda, (Sottobacino 06G, laghi esclusi), è consentita la cattura e la detenzione di una sola trota della misura minima di 30 cm. E' consentito l'impiego di amo singolo privato dell'ardiglione e/o con ardiglione schiacciato, sia per le esche naturali che per quelle artificiali. E' vietato l'uso dell'ancoretta.

ZONE DI DIVIETO DI PESCA (Art.13 L.R. n. 11/93)

1) Divieto di pesca permanente in acque di categoria "A" e "B":

Comune di Rolo

- Canale Derivatore (Fiuma), da 30 metri a monte dei fili dell'alta tensione, fino a 30 metri a valle del ponte dell'autostrada del Brennero.

Comune di Guastalla

- Bugno del Crostolo Vecchio, Lago del Valsorag e Laghetto Rambelli, nella golena del Po, in acque di categoria "A".

Comune di Novellara

- Canale Borgazzo, dalla chiavica di presa del Canale Terzo al ponte ferroviario Reggio E. – Guastalla

Comuni di Guastalla-Gualtieri

- nel Canale Derivatore (Fiuma) e nel Canale Allacciante Cartoccio, in località Torrioni, ad una distanza inferiore a 40 m a monte delle chiaviche ed a valle dei sifoni.

Comune di Gualtieri

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle delle Botti Canale Canalina, Impero e Fiuma, in località Casella Bianca;

Comune di Novellara

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino canale allacciante Cartoccio/Canale Terzo;
- Nel Canale Bondeno, ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della chiavica con il Canale allacciante Cartoccio.

Comune di Campegine

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle del Bacino Cà Matta, nel Canale di risalita;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale di Caprara, in corrispondenza di via F.lli Cervi;
- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Monsignore-Campeginina, in località Valle Re;

Comune di Castelnovo Sotto

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Botte Canale Campeginina, strada Casanova

Comune di Poviglio

- ad una distanza inferiore a 40 m a monte e a valle della Bacino Cà Piana, nel canale di risalita.

2) Divieto di pesca con la bilancella e di effettuare gare di pesca in acque di categoria "A"

nei bacini denominati Sassata, Bugno della Margherita, Lanca della Crostolina, Lanca degli Spini, Salson, Lanca degli Ontani e Bugno di Fiori,.

3) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 40 m dai sottostanti manufatti che rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica:

Comune di Boretto

- Canale Derivatore (Fiuma), a valle del ponte Pescatori (Ponte Goletto).

Comune di Guastalla

- Canale Derivatore (Fiuma), in località ponte Pietra, a monte e a valle delle chiaviche.

4) Divieto di pesca con la bilancella ad una distanza inferiore a 10 m

- Da tutti i manufatti che non rappresentano ostacoli alla risalita della fauna ittica.

5) Divieto di pesca con la bilancella

Comune di Brescello

- Canale di Brescello, da ponte Alto allo scarico nel T. Enza.

Comuni di Brescello-Poviglio

- Canale Godezza, dal ponte della strada Cispadana fino al Cavetto.

Comune di Boretto

- Canale Derivatore (Fiuma), dalla ferrovia Parma-Suzzara al ponte Pescatori (Ponte Goletto).

Comune di Gualtieri

- Canale Canalina, dalla chiavica Luce al ponte confluenza del canale Impero.

Comune di Rio Saliceto

- Canale di Rio, dalle origini fino a via S. Ludovico. Comuni di Rio Saliceto-Fabbrico
- Collettore Acque Basse Modenesi, dal bacino Brunoria alla strada Righetta.

Comune di Novellara

- Canale allacciante Cartoccio, dal bacino Cartoccio alla strada Vittoria.

Comune di Campagnola

- Canale Borgazzo, dal Naviglio, a monte di via Grande in corrispondenza della chiavica.

Comune di Campegine

- Canale di risalita, dal bacino Cà Matta allo sbarramento Saracchi (impianto idrovoro sulla strada Campegine-Castelnovo Sotto);

Comuni di Poviglio-Campegine

- Canale Casalpò, dalla confluenza con il canale di Risalita (Campeginina) fino al ponte di Via Bertona (tratto di circa 1 Km).

Comuni di Campegine-Castelnovo Sotto

- Canale Gualtirolo, dalla Fossaccia Monsignore al ponte della strada Cadelbosco Sopra-Castelnovo Sotto.

Comune di Castelnovo Sotto

- Canale S. Savina, dal ponte via Traghettono allo scarico nel Cavo Cava.

Comune di Rubiera

- Casse di espansione sul Secchia, 10 metri a monte e a valle della tubazione che collega i due invasi principali.

Comune di Reggio Emilia

- Canale Ronchi, dalla confluenza con il T: Rodano a via Spagni.

6) Divieto di pesca in periodo invernale

Nei canali di bonifica la pesca è vietata con tutti gli attrezzi dalle ore 18 dell'ultima domenica di novembre alle ore 5 della prima domenica di marzo, ad esclusione delle acque di cui al **punto 5** e nel Canale Derivatore/Parmigiana Moglia (Fiuma) dal Ponte Goletto (Comune di Boretto) fino al confine con la Provincia di Mantova.

7) Zone di divieto di pesca temporaneo

Zone di divieto di pesca temporaneo potranno venire istituite dalla Provincia in corsi d'acqua naturali ed artificiali e/o in tratti dei medesimi opportunamente tabellati, in condizioni di regime idrologico particolarmente sfavorevole alla fauna ittica (secche eccezionali, svasi di bacini artificiali, ecc.) o per preservare adeguate condizioni igienico sanitarie (sversamenti di reflui inquinanti, episodi di inquinamento acuto, morie di fauna ittica, ecc.,).

PROVVEDIMENTI PARTICOLARI E DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

- Divieto di pesca a tempo indeterminato per: **Barbo canino (*Barbus meridionalis*)**, **Cheppia (*Alosa fallax*)**, **Lasca (*Chondrostoma genei*)** e per le rane verdi (*Rana sp.*), dal 01.01 al 31.12 di ogni anno, in tutte le acque provinciali.
- Periodo di divieto di pesca per **Cavedano (*Leuciscus cephalus*)** e **Vairone (*Leuciscus souffia*)** dal 15.03 al 30.06 di ogni anno, in tutte le acque provinciali.
- Limite quantitativo di pesca per il **Vairone** fissato in cinquanta (50) esemplari al giorno per pescatore, in tutte le acque provinciali.

- Limite di cattura di un solo esemplare di **Luccio (*Esox lucius*)** e di **Tinca (*Tinca tinca*)** al giorno per pescatore, di misura non inferiore a 60 cm (luccio) e 30 cm (tinca). La pesca del **luccio** è vietata dal 15.12 al 15.05 in tutte le acque provinciali.
- Divieto di asporto vivo dai luoghi di pesca del Crostaceo Decapode ***Procambarus clarkii*** (gambero rosso della Louisiana).
- La pesca nei laghi (Calamone, Monte Acuto, Cerretano, Pranda, Scuro e Le Gore) apre il 1° maggio. Nei suddetti laghi è vietata la pesca con il pesce vivo. E' consentita la cattura e la detenzione di massimo cinque trote di 22 cm.
- Nel Lago dei Pini, in Comune di Casina, è vietato l'utilizzo e la detenzione della larva di mosca carnaria.

Reggio Emilia, 10/03/2008